## REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/91 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1991

## che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/90 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1542/91 della Commissione (3) ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari di Israele;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Israele constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (5), e rilevati o calcolati conformemente

alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari di Israele;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1542/91 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1991.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (²) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 17.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 143 del 7. 6. 1991, pag. 28. (\*) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20. (\*) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.